

# **La par condicio**

**Sintesi dei principali adempimenti per  
l'emittenza radiotelevisiva locale**

# Par condicio – fonti normative

- Legge 515/93 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*)
- Legge 28/2000 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*)
- Legge 313/2003 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*)
- Codice di autoregolamentazione (*allegato alla Delibera 43/04/CSP dell'Autorità*)

# Par condicio – **chi vigila**

- A livello nazionale vigila l'Agcom
- A livello locale vigilano i Corecom
- Per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 l'Agcom ha emanato la Delibera 666/12/CONS
- Sulla Rai la disciplina è emanata dalla relativa commissione parlamentare ma la vigilanza è attribuita ad Agcom

# Par condicio – comunicazione politica

- La comunicazione politica è “ogni programma in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”
- In campagna elettorale la comunicazione politica si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione
- Obbligatoria per le emittenti nazionali, facoltativa per le locali
- In ogni caso gratuita ed è assicurata la parità di condizioni
- L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
- I calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati al Corecom almeno sette giorni prima
- Una recente circolare interpretativa dell'Autorità invita le emittenti che intendano realizzare programmi di comunicazione politica ad assicurare un'equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti politici

## Par condicio – **messaggi politici autogestiti**

- MAG (gratuiti) o MAP (a pagamento)
- I MAG, facoltativi, sono trasmessi solo negli ultimi 30 giorni di campagna elettorale
- Limite di due messaggi al giorno per ciascun soggetto politico
- MAG televisivi: da 1 a 3 minuti
- MAG radiofonici: da 30 a 90 secondi
- Ciascun contenitore deve avere almeno 3 messaggi, recanti la scritta “Messaggio elettorale gratuito – Soggetto politico committente”
- I MAG non sono computati nel calcolo degli affollamenti pubblicitari

## Par condicio – messaggi politici autogestiti

- I MAP sono deregolamentati dal 2004
- Le emittenti devono assicurare condizioni economiche uniformi ai soggetti politici
- Devono trasmettere un avviso informativo almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi. Dopo la prima messa in onda dell'avviso possono essere trasmessi i messaggi
- La tariffa massima applicabile non può essere superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare
- I MAP devono avere sovraimpresa (per le tv) o essere preceduti e seguiti (per le radio) la dicitura “messaggio elettorale a pagamento” con il soggetto politico committente
- Nessuna comunicazione deve essere fatta al Corecom

# Par condicio – programmi di informazione

- Si considerano programmi di informazione *“il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”*
- In campagna elettorale i programmi di informazione devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche
- Nel periodo elettorale la presenza di esponenti politici (candidati e non) è ammessa, oltre che nell’ambito della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti, solo nei programmi di informazione ricondotti alla responsabilità di una testata e conformemente alle finalità espresse nella norma appena citata. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.
- Il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere rapportato solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
- Nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto.
- Nel corso della campagne elettorali non possono essere trasmessi videomessaggi all’interno dei telegiornali e dei programmi di informazione, al fine di evitare confusione con i messaggi politici autogestiti
- E' consentito trasmettere integralmente in diretta, su canali televisivi e sul web le riunioni di Consigli regionali o altri organi espressione di istituzioni locali o centrali dello Stato

# Par condicio – comunicazione istituzionale

- Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale sono quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle amministrazioni pubbliche e volte a conseguire:
  - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
  - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
  - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
- L'art. 9, comma 1, della legge 28/2000 stabilisce che *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*
- Il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici
- I singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni
- Durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili

# Par condicio – sondaggi

- Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se realizzati in un periodo precedente. È invece consentita la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto
- Nel periodo antecedente il divieto i sondaggi possono essere diffusi solo se accompagnati da una nota informativa recante una serie di specifiche indicazioni
- Il sondaggio deve contestualmente essere reso disponibile, completo di tutte le indicazioni evidenziate, sul sito [www.sondaggi elettorali.it](http://www.sondaggi elettorali.it)
- Il soggetto che ha realizzato il sondaggio è responsabile delle indicazioni richieste dalla norma
- Il nuovo regolamento sui sondaggi di Agcom (2010) introduce la distinzione fra sondaggi d'opinione, sondaggi politico-elettorali, cui fa riferimento la legge 28/2000, e “manifestazioni d'opinione”, intese come rilevazioni effettuate su base volontaria o che non prendono in considerazione un campione preconstituito di individui (prive quindi di rigore scientifico e metodologico)
- Il divieto di pubblicazione nei quindici giorni antecedenti il voto si estende altresì alle manifestazioni di opinione
- Le violazioni della disciplina in materia di sondaggi politico-elettorali sono perseguibili d'ufficio o su denuncia di un soggetto politico. Per quel che concerne la diffusione di sondaggi attraverso internet, la competenza resta in capo all'Autorità

## Par condicio – stampa quotidiana e periodica

- La cd. *par condicio* trova una limitata applicazione per l'editoria cartacea ed elettronica cui infatti la legge 22 febbraio 2000, n. 28 dedica solo due articoli, il 7 (messaggi politici elettorali) e l'8 (sondaggi)
- L'art. 7, nel disciplinare i messaggi politici elettorali, dispone che sono ammesse unicamente le seguenti forme di messaggio:
  - a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
  - b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  - c) pubblicazioni di confronto tra più candidati
- Le testate, per poter pubblicare tali messaggi, devono preventivamente manifestare la propria volontà di offrire tali spazi
- La norma non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati

## Par condicio – silenzio elettorale

- Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale
- Il legislatore, nell'estendere la previgente regola del “silenzio elettorale” anche a tutte le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva private (la concessionaria pubblica era pacificamente tenuta ad osservarlo), ha inteso porre fine ad una situazione di incertezza
- Il silenzio elettorale deve essere rispettato anche dagli organi di informazione dei soggetti politici

## Par condicio – **sanzioni**

- Di norma le sanzioni per le violazioni in materia di par condicio riguardano il riequilibrio compensativo in tempi rapidi, fino alla sospensione delle trasmissioni per un periodo massimo di 30 giorni
- Le emittenti possono adeguarsi spontaneamente alle indicazioni dell'Autorità, determinando l'archiviazione della pratica
- Nei casi di inottemperanza ai provvedimenti impartiti dall'Autorità scattano sanzioni amministrative pecuniarie (da mille a ventimila euro)
- Da quest'anno l'Autorità ha comunicato che, **nei casi di violazioni relative agli ultimi giorni di campagna elettorale, non essendoci margini temporali per il riequilibrio, scatteranno subito le sanzioni amministrative pecuniarie**
- Per eventuali violazioni all'art.9 della legge 28/2000 le sanzioni prevedono la comunicazione, con le stesse modalità che hanno determinato la violazione, dell'intervento dell'Autorità per interrompere l'azione di comunicazione non consentita (es: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un avviso in evidenza)